



## AVVISO ALLA CITTADINANZA

### *Misure urgenti per il contrasto e il contenimento su tutto il territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 (D.P.C.M. 08/03/2020 e 09/03/2020)*

Con D.P.C.M. 08/03/2020 e 09/03/2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento su tutto il territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

Le misure valide SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE a decorrere **dal 10/03/2020 e fino al 03/04/2020** sono le seguenti:

- **EVITARE OGNI SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE** in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- **ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C)** è fortemente raccomandato di **RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO** e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- **sospensione di tutte le manifestazioni e degli eventi in luogo pubblico o privato**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- **sospensione delle attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;**
- sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, di corsi professionali e delle attività formative svolte da soggetti pubblici o privati (esclusa la formazione a distanza e quella per i medici e le professioni sanitarie);
- apertura dei luoghi di culto se garantiscono di evitare assembramenti e il rispetto della distanza interpersonale di un metro ma **sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi compresi quelle funebri;**
- chiusura dei musei, delle biblioteche e dei teatri;
- sospensione dei concorsi pubblici (esclusi quelli per il personale sanitario);

- svolgimento delle **attività di ristorazione e bar solo dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- svolgimento delle **attività commerciali** diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi **con modalità contingentate** o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali di garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare **la distanza di almeno un metro** tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- **chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita**, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore deve garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. **Sono comunque aperte le farmacie, parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari**, che devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- **sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.**

**NON È PREVISTA LA CHIUSURA DEI NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI, IL TRASPORTO DELLE MERCI È CONSENTITO E QUINDI L'APPROVVIGIONAMENTO DEI NEGOZI: PERTANTO NON È NECESSARIO E SOPRATTUTTO È CONTRARIO ALLE MOTIVAZIONI DEL DECRETO, LEGATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E A UNA MAGGIORE PROTEZIONE DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19, AFFOLLARSI E CORRERE AD ACQUISTARE GENERI ALIMENTARI O ALTRI BENI DI PRIMA NECESSITÀ CHE POTRANNO IN OGNI CASO ESSERE ACQUISTATI NEI PROSSIMI GIORNI.**

SI RACCOMANDA L'APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO – SANITARIE:

- 1) LAVARSI SPESSO LE MANI SI RACCOMANDA DI METTERE A DISPOSIZIONE IN TUTTI I LOCALI PUBBLICI, PALESTRE, SUPERMERCATI, FARMACIE E ALTRI LUOGHI DI AGGREGAZIONE SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER IL LAVAGGIO DELLE MANI;
- 2) EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE;
- 3) EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO;
- 4) MANTENIMENTO NEI CONTATTI SOCIALI DI UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;
- 5) NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;
- 6) COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE;
- 7) NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO PRESCRITTI DAL MEDICO;
- 8) PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOOL;
- 9) USARE LA MASCHERINA SOLO SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATO O SI ASSISTE PERSONE MALATE.

**SI INVITANO INOLTRE I CITTADINI CHE PRESENTINO EVIDENTI CONDIZIONI SINTOMATICHE ASCRIVIBILI A PATOLOGIE RESPIRATORIE, FRA CUI RIENTRA IL CORONAVIRUS COVID 19, A CONTATTARE IL NUMERO 1500, IL PROPRIO MEDICO DI BASE E LE ASL DI RIFERIMENTO OVVERO, SOLO IN CASO DI REALE URGENZA, IL NUMERO 112 ED EVITARE ACCESSI IMPROPRI E DIRETTI AL PRONTO SOCCORSO.**

Vigone, 10 marzo 2020

IL SINDACO  
Cav. Luciano ABATE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luciano Abate', written over the printed name.